

La prescrizione dei reati tributari dopo la sentenza CGUE Taricco: in attesa della Corte Costituzionale, torna sul tema la Cassazione

di Riccardo Lucev

Nota a CASS. PEN., SEZ. IV, 25 gennaio 2016 (ud. 26 febbraio 2016), n. 7914 CIAMPI *Presidente* – PAVICH *Relatore* – PINELLI *P.G.* – TORMENTI *Ricorrente*

Massima

La Quarta Sezione della Corte di cassazione, decidendo su questione riferita ad una pluralità di condotte di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestate in continuazione, ha stabilito che i principi affermati dalla sentenza CGUE, Grande sezione, Taricco, del 8 settembre 2015, con possibilità di disapplicazione della disciplina sulla prescrizione se idonea a pregiudicare gli obblighi imposti a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, non si applicano ai fatti già prescritti alla data di pubblicazione di tale pronuncia (3 settembre 2015).

Il commento

Come è noto, con una sentenza dello scorso 8 settembre 2015 (causa C-105/14, *Taricco*), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che la normativa italiana in materia di prescrizione, come risultante dal combinato disposto degli articoli 160, ultimo comma e 161 c.p. (ossia nella parte in cui determina, anche per frodi gravi in materia di IVA, un'interruzione del termine di prescrizione non superiore ad un quarto della sua durata iniziale), è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 325, paragrafi 1 e 2 TFUE, dal momento che impedisce di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.



Per l'effetto, in ossequio al principio del primato del diritto dell'Unione, ha ordinato che il giudice nazionale dia piena efficacia alle norme del Trattato, se necessario disapplicando le disposizioni nazionali che con queste si pongano in contrasto (1).

Di qui, come era stato tempestivamente riportato in questa Rivista, il sorgere di una grave incertezza nel panorama giurisprudenziale interno.

Subito dopo la pronuncia *Taricco*, la Corte di Cassazione aveva preso posizione aderendo all'ordine di disapplicazione, e statuendo per la prevalenza dell'art. 325 TFUE sugli articoli del codice penale italiano in tema di prescrizione (Cass. Pen., Sez. III, 17 settembre 2015-20 gennaio 2016, n. 2210, *Pennacchini*).

Il giorno dopo l'udienza della Suprema Corte, sulla base di argomentazioni opposte, la Corte d'Appello di Milano aveva invece ravvisato un contrasto tra l'art. 2 della legge 123/2008 (esecutiva del TFUE in Italia) e l'art. 25, comma 2 Cost., proprio nella parte in cui si risolveva nell'imporre la prevalenza dei Trattati su una norma penale interna anche qualora da ciò derivasse (come nel caso di specie) l'applicazione retroattiva all'imputato di una disciplina penale sostanziale sfavorevole: pertanto, aveva pronunciato ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale affinché sindacasse la legittimità della descritta disciplina (App. Milano, Sez. II, 18 settembre 2015, *De Bortoli* + *al.*).

Le questioni sottese al dibattito sono quantomai delicate, perché toccano alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento penale.

Innanzitutto, il principio di legalità: è da verificare, infatti, se sia compatibile con tale canone fondamentale l'idea che, in recepimento di una sentenza comunitaria, il giudice interno possa decidere di disapplicare una norma penale sostanziale di

isil.org/sidiblog/?p=1577, 15 settembre 2015.



favore sulla base di un giudizio autonomo (²), discrezionale, ed i cui contorni di discrezionalità, per di più, non paiono neppure fissati in modo chiaro (³).

Anche una volta superato questo primo snodo, andrebbe poi affrontato il problema della irretroattività, o meno, di una modifica peggiorativa della disciplina sulla prescrizione: nonostante nella pronuncia *Taricco* si sostenga – quasi con ovvietà – la natura processuale dell'istituto della prescrizione e la sua sottrazione alle guarentigie proprie del diritto penale sostanziale (tra cui, proprio il principio di irretroattività di modifiche sfavorevoli), una simile conclusione appare poco compatibile con il diritto penale italiano, e necessita di essere analizzata.

Nell'attesa che venga fissata l'udienza dinnanzi alla Corte costituzionale, è intervenuta sul tema la sentenza *Tormenti*. Pur non prendendo espressamente posizione sulla questione (data l'assenza nella fattispecie concreta del requisito di gravità del reato tributario oggetto del processo, che invece la sentenza *Taricco* ha indicato come presupposto perché possa configurarsi un contrasto con gli interessi dell'Unione in caso di inefficiente disciplina dell'istituto della prescrizione), la sentenza ha comunque compiuto un ragionamento che induce a delle riflessioni (⁴).

Nella parte motiva, si legge infatti che, ad avviso della Corte, la disapplicazione degli articoli 160 e 161 c.p. in favore dell'art. 325 TFUE sarebbe sì possibile, ma solo con riferimento ai fatti non ancora prescritti alla data della pubblicazione della sentenza *Taricco* (ossia l'8 settembre 2015, anche se la sentenza fa riferimento, per un probabile errore materiale, alla data del 3 settembre). Per tutti gli altri, invece, la già sopravvenuta prescrizione del reato costituirebbe una sorta di diritto "quesito",

(2) MANACORDA, op. cit., 3, parla di "sindacato diffuso", e del fatto che ne deriverebbero "esiti imprevedibili e molto variabili da un giudice all'altro, su un tema di parte generale così sensibile come quello della prescrizione".

(3) Secondo EUSEBI, Nemmeno la Corte di Giustizia dell'Unione Europea può erigere il giudice a legislatore, in Dir. pen. cont., 10 dicembre 2015, 3, il rischio è che si sfoci in una valutazione "puramente soggettiva". In effetti, viene da domandarsi quando una frode debba essere considerata "grave", o dopo quale cifra il numero di casi di mancata punizione della frode debba essere considerato "considerevole". Una simile terminologia, affetta da indeterminatezza, stride con i canoni di certezza e tassatività del diritto penale.

(4) In sede di commento alla sentenza v. anche, recentemente, GALLUCCIO, *La Cassazione di nuovo alle prese con Taricco: una sentenza cauta, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale*, in *Dir. pen. cont.*, 3 marzo 2016.



non più aggredibile dallo *jus superveniens*, ancorché introdotto nell'ordinamento interno da fonti del rango dei Trattati dell'Unione.

A ben vedere, l'elezione di un simile criterio quale discrimine per la disapplicazione o meno delle norme in tema di prescrizione appare indicativa del fatto che la Corte di Cassazione abbia, seppur implicitamente, preso nuovamente posizione nell'ambito della disputa, ritenendo la natura processuale della disciplina della prescrizione: e, di qui, la possibilità che essa muti, in corso di processo, anche in senso sfavorevole all'imputato e con effetto retroattivo, con il solo limite delle situazioni giuridiche divenute irrevocabili.

Questa, però, è un'impostazione che non pare potersi condividere, contro la quale, del resto, numerose voci dottrinali si sono recentemente espresse in modo critico (⁵). I punti su cui essa si regge muovono da interpretazioni dei principi generali del nostro ordinamento (legalità e irretroattività della pena, sopra richiamati) sulle quali pare lecito nutrire più di un dubbio.

Di seguito, le affermazioni più o meno esplicite della sentenza *Tormenti*, desunte pianamente dalla pronuncia *Taricco*, su cui appare necessaria qualche riflessione critica.

1. Che la disapplicazione da parte del giudice italiano di una norma penale interna sia operazione possibile dal punto di vista formale, nonché pratico.

Già questo primo tassello che dovrebbe reggere l'impalcatura della *Taricco* si rivela problematico. Autorevole dottrina ha messo in luce come attribuire al giudice la discrezionalità di disapplicare una norma di diritto penale interno sia un'opzione

_

⁽⁵⁾ Senza pretesa di esaustività, v. AMALFITANO, Da una impunità di fatto, cit.; EUSEBI, Nemmeno la Corte di Giustizia, cit.; CIVELLO, La prima attuazione della sentenza "Taricco" della C.G.U.E.: il principio di legalità nell'epoca del "minimalismo penale", in Arch. pen., 2016, 1; VIGANÒ, La prima sentenza della Cassazione post Taricco: depositate le motivazioni della sentenza della Terza Sezione che disapplica una prescrizione già maturata in materia di frodi IVA, in Dir. pen. cont., 22 gennaio 2016; LUPO, La primauté del diritto dell'UE e l'ordinamento penale nazionale, in Dir. pen. cont., 29 febbraio 2016. Contra, si esprime in favore della tesi della disapplicazione VENEGONI, La sentenza Taricco: una ulteriore lettura sotto il profilo dei riflessi sulla potestà legislativa dell'Unione in diritto penale nell'area della lotta alle frodi, in Dir. pen. cont., 29 ottobre 2015.



impropria ed incompatibile con i principi generali dell'ordinamento, tra cui, appunto, il principio di legalità (⁶) e il principio di separazione dei poteri (⁷). Difficile non convenire con chi ha osservato che "assolutamente non condivisibile, se non addirittura pericoloso, è attribuire al singolo giudice ordinario il potere di disapplicare una qualsivoglia disposizione normativa interna, per il sol fatto che essa non sembri attuare in maniera sufficientemente congrua ed efficace un determinato indirizzo politico-generale sancito, in via programmatica, dal Trattato sul funzionamento dell'U.E." (⁸).

E non meno gravi appaiono le ricadute di una eventuale disapplicazione degli artt. 160 e 161 c.p. sul piano pratico.

Stando alla sentenza Pennacchini (punto 13), "secondo la lettura successiva alla imposta disapplicazione, il termine ordinario di prescrizione ricomincerà da capo a decorrere dopo ogni atto interruttivo, anche al di fuori dei procedimenti attribuiti alla competenza della Procura distrettuale dove già vige questa regola, senza essere vincolato dai limiti massimi stabiliti dal successivo art. 161 cod. pen. in maniera differenziata per delinquenti primari o recidivi".

Tuttavia, è evidente che tale soluzione si risolverebbe nel colmare un vuoto normativo (originatosi dalla disapplicazione di una norma penale vigente ed efficace) mediante ricorso ad una analogia che, date le circostanze, non potrebbe che ritenersi operata *in malam partem*. Stante il divieto di ciò, come la dottrina ha già puntualizzato, la soluzione suggerita sembra doversi respingere: con la conseguenza, però, che in caso di disapplicazione i reati tributari andrebbero incontro ad un regime di inaccettabile "*imprescrittibilità di fatto*" (9).

⁽⁶⁾ Sul punto cfr. LUPO, La primauté del diritto dell'UE, cit., la cui riflessione – attenta anche ai profili di diritto comunitario – conduce alla conclusione che la disciplina in materia di prescrizione, a prescindere dalla natura dell'istituto, debba comunque essere dettata dalla legge e mai demandata alla discrezionalità del giudice, "costituendo ciò un principio fondamentale del nostro ordinamento ed una garanzia essenziale per l'imputato"; nonché EUSEBI, Nemmeno la Corte di Giustizia, cit., il quale riflette sulla impropria e pericolosa investitura – conferita dalla Taricco – al giudice interno quale arbitro della applicazione o meno di norme penali.

^{(&}lt;sup>7</sup>) EUSEBI, *op. cit.*, 4.

⁽⁸⁾ Così CIVELLO, La prima attuazione, cit., 6.

⁽⁹⁾ Così AMALFITANO, op. cit..



Pertanto, non appare infondata l'impressione che una disapplicazione degli artt. 160 e 161 c.p. da parte del giudice interno si rivelerebbe non solo incompatibile con il principio di legalità, ma anche di dubbia praticabilità sul piano concreto.

2. Che, ipotizzando di effettuare la disapplicazione, questa possa essere operata anche con effetto retroattivo, in quanto la materia della prescrizione sarebbe sottratta alle garanzie proprie del diritto penale sostanziale.

L'inquadramento dogmatico della disciplina della prescrizione entro il diritto processuale, ovvero sostanziale, è operazione dalle importanti conseguenze. Da essa discende, infatti, la possibilità di affermare – a seconda – una loro modificabilità con effetto retroattivo anche in senso peggiorativo (*tempus regit actum*) o, viceversa, la necessità di tenere comunque ferma per il reo la disciplina in concreto più favorevole (con conseguente impossibilità di far prevalere il TFUE sugli artt. 160-161 c.p., e relativa necessità di sollevare una questione di legittimità costituzionale azionando il cd. "controlimite" rappresentato dall'art. 25, comma 2 Cost.).

Buona parte delle argomentazioni della *Taricco*, recepite acriticamente dalla sentenza *Pennacchini* della Cassazione, è volta a sostenere che la prescrizione sarebbe un istituto di diritto processuale e, in quanto tale, sottratto alle garanzie (in termini di irretroattività di discipline sfavorevoli) previste tanto dalla CEDU (art. 7) quanto dagli ordinamenti interni (art. 25, comma 2 Cost.).

L'affermazione non sembra poter meritare, tuttavia, condivisione. Con buona pace della giurisprudenza sovranazionale richiamata dalla Corte di Giustizia (¹⁰), l'assunto per cui la prescrizione sarebbe materia di diritto processuale è errato e, probabilmente, frutto di un fraintendimento dogmatico legato al fatto che, in numerosi ordinamenti europei, la prescrizione ha effettivamente tale natura (si pensi, per esempio, al sistema giuridico tedesco). Tuttavia, così non è in Italia.

Nel nostro ordinamento, la prescrizione è istituto che attiene intimamente alla pena: sulla base della pena essa viene calcolata, e della pena essa è limite temporale di applicazione. Nulla, quindi, di più lontano dalla forma, e più vicino alla sostanza.

⁽¹⁰⁾ In particolare, Corte EDU, *Coëme c. Belgio*, 2010, l'inconferenza del cui richiamo è ben illustrata da VIGANÒ, *La prima sentenza*, cit..



Se, dunque, la prescrizione appartiene al diritto sostanziale, essa non può che essere circondata dalle garanzie di irretroattività che sul punto riconoscono tanto l'art. 7 CEDU quanto l'art. 25, comma 2 Cost.: in nessun caso potrà essere applicata retroattivamente una disciplina che, in materia di prescrizione, comporti effetti deteriori per l'imputato, come pacificamente sarebbe nel caso in cui egli si trovasse, d'improvviso, anziché sicuro di un termine prescrizionale di sette anni e sei mesi (11), privato di tale termine e proiettato in uno status giuridico più sfavorevole.

Come del resto ha chiarito la citata ordinanza della Corte d'Appello di Milano, "con orientamento assurto al rango di diritto vivente (...), la Corte costituzionale ritiene, quindi, che la riserva di legge contenuta nell'art. 25 Cost. le impedisca di incidere in peius non solo sulla fattispecie incriminatrice e sulla pena, ma anche sugli aspetti inerenti alla punibilità, tra cui espressamente include la prescrizione" (12).

Proprio su questo aspetto, la sentenza *Tormenti* in commento, ha sviluppato un ragionamento che non sembra potersi condividere. Affermando che la disapplicazione degli articoli 160 e 161 c.p. in favore dell'art. 325 TFUE sarebbe possibile solo con riferimento ai fatti non ancora prescritti alla data della

⁽¹¹⁾ O di dieci anni, ove il fatto sia stato commesso dopo l'entrata in vigore del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha elevato di un ulteriore terzo i termini di prescrizione dei reati tributari previsti negli articoli da 2 a 10 del d.lgs. 74/2000. Un fatto questo che, curiosamente, non sembra essere stato preso in considerazione dalla Corte di Giustizia: per quanto i termini prescrizionali del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000 (fattispecie tipicamente contestata in caso di frodi all'IVA) possano sembrare troppo brevi, essi sono il frutto di una disciplina speciale che è più severa di quella vigente per il resto dei reati di pari cornice edittale.

⁽¹²⁾ In proposito, sia consentito rinviare alla giurisprudenza citata nell'ordinanza. Su questo preciso punto, utilizzato dalla Corte di Giustizia per sostenere che, essendo la prescrizione estranea agli elementi del fatto tipico di reato, essa sarebbe sottratta alle relative garanzie, si esprime in tono critico anche CIVELLO, La prima attuazione, cit., 8: "l'estraneità della prescrizione del reato al fatto tipico è un dato ovvio, che non v'era certo alcuna necessità di ribadire; ma ciò non vuol dire che la prescrizione del reato sia un istituto estraneo alla stessa legge penale e al sottostante principio di legalità!". E ancora, l'Autore (p. 5) riflette su come, nell'escludere che l'istituto dell'interruzione della prescrizione soggiaccia alle garanzie di legalità ed irretroattività di cui all'art. 25 Cost., si finisca per "abbracciare una sorta di 'minimalismo penale', in cui il perimetro della matière pénale viene oltremodo ridotto e limitato, finendo per ricomprendere al proprio interno i soli elementi essenziali del fatto tipico e la mera cornice edittale, con esclusione di ogni altro istituto penale a questi ultimi estraneo".



pubblicazione della sentenza Taricco (8 settembre 2015), essa lascia infatti aperto il campo alla possibilità che, per tutti i reati tributari non ancora prescritti all'8 settembre 2015 (ed evidentemente consumati precedentemente a tale data), la disapplicazione abbia invece luogo.

Sembra evidente l'erroneità di tale impostazione. A quanto pare, l'idea della Suprema Corte era quella di creare uno spartiacque di applicazione *ratione temporis* della sentenza *Taricco*: idea più che condivisibile, così come corretta è l'individuazione del momento discriminante, ossia la data della pubblicazione della sentenza (8 settembre 2015).

Tuttavia, è errato il test che la Corte afferma doversi compiere a quella data, ossia se il reato tributario fosse già caduto in prescrizione o meno. Ciò sembra irrilevante, perché dato che di diritto sostanziale, e dunque di irretroattività si sta parlando, la conclusione è che al reato non dovrà applicarsi un qualunque diritto sopravvenuto alla sua commissione prima che esso cada in prescrizione: al reato dovrà essere applicato solo il diritto vigente al momento della sua consumazione, o eventuali successive discipline ove più favorevoli (come in questo caso non è).

Pertanto, ammesso che la *Taricco* possa introdurre nell'ordinamento italiano (come si è detto di dubitare) nuovo diritto penale sostanziale di sfavore, ciò potrà fare solo per i reati tributari che si siano consumati dopo l'8 settembre 2015. A queste conclusioni conduce una piana applicazione dell'art. 25, comma 2 Cost..

Per gli autori di reati tributari più risalenti (non rileva se già prescritti o non ancora alla data dell'8 settembre 2015), quello ad andare incontro a prescrizione in un tempo noto e certo costituisce un diritto comunque "quesito", e quesito già da prima: ossia, dall'epoca in cui il fatto era stato commesso.

3. Che, con tale disapplicazione, si stia perseguendo un giusto fine (tutela di interessi economici dell'Unione Europea) con il giusto mezzo (intervento "a gamba tesa" su delicati aspetti del diritto penale di uno Stato membro).

La lettura della sentenza *Taricco* suscita la sensazione di una incoerenza di fondo, che probabilmente tale non è agli occhi dei giudici del Lussemburgo (espressione di un'architettura istituzionale, quella europea, in cui i valori economici



sono non solo importanti, ma sono stati il primo motore di unificazione degli Stati membri), ma che nondimeno appare evidente agli occhi di un osservatore nazionale: si ha l'impressione che si stia pretendendo, infatti, di assicurare mediante lo strumento del diritto penale ciò che il diritto penale non può (né dovrebbe essere chiamato a) garantire.

Nella sua motivazione, la sentenza non nasconde che il problema di base è uno soltanto, ed è di natura economica: l'idea che uno Stato membro non adotti misure sanzionatorie idonee ad evitare che un proprio contribuente possa lucrare indebiti vantaggi d'imposta mediante frodi IVA confliggerebbe con i) la riscossione di quanto dovuto dagli Stati membri all'Unione, che trova garanzia anche nella corretta ed effettiva riscossione dei tributi interni, e con ii) il principio di libera e leale concorrenza nel mercato dell'Unione, dato che l'evasore potrebbe "spendere" tale illecito vantaggio in una squilibrata lotta di mercato (si pensi alle politiche dei prezzi).

Tutto ciò è vero e condivisibile.

Tuttavia, quel che non si comprende è per quale motivo lo strumento per neutralizzare tale pericolo per gli interessi economici dell'Unione (e per il principio di leale concorrenza) debba essere lo smantellamento della disciplina della prescrizione di un reato il cui perseguimento ha, rispetto a tali finalità, efficacia pressoché nulla (tanto più ove si consideri che la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle Entrate nei processi penali per reati tributari è molto rara nella prassi).

Se il problema è economico, economica dovrebbe essere la soluzione: e, per esempio, come pure fa in un obiter dictum (punto 24 della sentenza Taricco, richiamando gli argomenti del Tribunale di Cuneo), la Corte di Giustizia si potrebbe e dovrebbe porre il problema del perché i meccanismi interni di riscossione dei tributi non funzionino adeguatamente. Solo da un intervento su questi ultimi potrebbe derivare garanzia di pagamento del tributo, con conseguente i) tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e ii) salvaguardia di un'equa concorrenza del mercato (13).

⁽¹³⁾ Tema su cui, del resto, è sensibile anche la lettura di EUSEBI, op. cit., 8: "Poiché, del resto, nella materia considerata dalla sentenza Taricco l'obbligo di risultato è di tipo



Viceversa, accanendosi contro un regime prescrizionale che, anche ove disapplicato, porterebbe comunque tutt'al più all'applicazione di una pena reclusiva nei confronti del contribuente imputato, in nulla si inciderebbe sul profilo della riscossione del tributo, e nessuna ulteriore vera ed effettiva tutela si darebbe a quegli interessi finanziari dell'Unione che la sentenza *Taricco* proclama di voler salvaguardare.

Insomma, a valle di tutte le considerazioni critiche sopra svolte, permane anche l'impressione che lo strumento invocato dalla Corte di Giustizia per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione sia del tutto inefficace e, verrebbe a questo punto da ritenere, meramente simbolico.

In conclusione, si è visto come i contenuti (e le conseguenze) della sentenza *Taricco* appaiano coperti da numerose ombre.

Che la disciplina italiana in tema di prescrizione sia criticabile, laddove opera in modo monofasico (come sola causa di estinzione del reato, dalla cui consumazione viene invariabilmente computata) anziché in modo bifasico (introducendo quindi una seconda fase di prescrizione "del processo", da computarsi a partire da un atto processuale univocamente indicativo della *voluntas* punitiva dello Stato), è considerazione condivisibile e, del resto, suggerita da autorevole dottrina (¹⁴). È infatti indubbio che, così strutturata, la prescrizione rischia di costituire un appetibile traguardo cui l'imputato (e il suo difensore) frequentemente sceglieranno di puntare, anche attraverso strategie difensive di tipo dilatorio.

Tuttavia, è altrettanto indubbio che qualunque ipotesi di riforma dell'istituto dovrebbe svilupparsi per via legislativa. Non pare invece compatibile con i principi

_

economico (la salvaguardia del gettito delle imposte destinate alla UE), si chieda eventualmente da parte della UE un ristoro economico allo Stato che si giudica incapace di contrastare l'evasione d'imposta. Ma non ci si rivolga al giudice".

⁽¹⁴⁾ GREVI, Prescrizione del reato ed effettività del processo tra sistema delle impugnazioni e prospettive di riforma, in Convegni di studio Enrico de Nicola, Problemi attuali di diritto e procedura penale. Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena, Milano, 2002, 189 ss.



generali del nostro ordinamento che la riforma avvenga per via giurisprudenziale, ossia rimettendo alla discrezionalità dei singoli giudici di disapplicare, ove lo ritengano, singole norme di legge vigenti.

Se questo è, in linea generale, un meccanismo che sempre più si dovrà accettare, perché ciò impone il perseguimento della costruzione eurounitaria, *nulla quaestio*: fin tanto che, però, non ci si spinga ad ordinare la disapplicazione retroattiva di norme penali sostanziali di favore. Perché quello che invece difficilmente potrà mai essere tollerato, in un diritto penale illuminato, è l'idea che la persona fisica dell'imputato ed il suo coinvolgimento nel processo penale (anche sotto il profilo delle garanzie temporali date da un regime prescrizionale certo) possano venire strumentalizzati per il perseguimento di interessi che, per quanto di rilevanza europea, hanno natura economica, ed in quanto tali sono certamente subordinati a quello dell'inviolabilità della libertà personale dell'individuo.

Su questo tema, e sui controlimiti che dovrebbero apprestarvi tutela, non resta che attendere l'intervento (si spera, salvifico) della Corte costituzionale.